

CITTA' DI OSIMO



## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/1/2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/3/2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/3/2008  
**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 29/7/2020\***  
**\*(le modifiche sono apportate in grassetto)**

## INDICE

<b>ARTICOLO 1</b> .....	<b>4</b>
<b>Oggetto e scopo del regolamento</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>4</b>
<b>Limiti della potestà regolamentare</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3</b> .....	<b>4</b>
<b>Individuazione delle entrate</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 4</b> .....	<b>4</b>
<b>Disciplina delle entrate</b> .....	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>5</b>
<b>Aliquote, tariffe e prezzi</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>5</b>
<b>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>5</b>
<b>Soggetti responsabili delle entrate</b> .....	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>6</b>
<b>Attività di verifica e controllo</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 9</b> .....	<b>6</b>
<b>Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 10</b> .....	<b>6</b>
<b>Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria</b> .....	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>7</b>
<b>Sanzioni</b> .....	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 11-bis</b> .....	<b>7</b>
<b>Interessi</b> .....	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>7</b>
<b>Forme di riscossione</b> .....	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 13</b> .....	<b>9</b>
<b>Importi minimi</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>9</b>
<b>Sospensione del pagamento</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>9</b>
<b>Ravvedimento</b> .....	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>11</b>
<b>Rimborsi</b> .....	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>12</b>
<b>Compensazioni</b> .....	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 18</b> .....	<b>12</b>
<b>Rateizzazioni</b> .....	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 19</b> .....	<b>13</b>
<b>Discarico per crediti inesigibili</b> .....	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 20</b> .....	<b>14</b>
<b>Contenzioso</b> .....	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 21</b> .....	<b>14</b>
<b>Diritto di interpello</b> .....	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 22</b> .....	<b>14</b>
<b>Autotutela</b> .....	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 23</b> .....	<b>15</b>
<b>Sgravi, discarichi, annullamenti</b> .....	<b>15</b>

<b>ARTICOLO 24</b> .....	<b>15</b>
<b>Accertamento con adesione</b> .....	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 25</b> .....	<b>15</b>
<b>Presupposto ed ambito di applicazione dell’istituto</b> .....	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 26</b> .....	<b>16</b>
<b>Procedimento ad iniziativa dell’ufficio</b> .....	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 27</b> .....	<b>16</b>
<b>Procedimento ad iniziativa del contribuente</b> .....	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 28</b> .....	<b>17</b>
<b>Esito del procedimento di accertamento con adesione</b> .....	<b>17</b>
<b>ARTICOLO 29</b> .....	<b>18</b>
<b>Effetti della definizione</b> .....	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 30</b> .....	<b>18</b>
<b>Reclamo-Mediazione</b> .....	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 31</b> .....	<b>18</b>
<b>Conciliazione giudiziale</b> .....	<b>18</b>
<b>ARTICOLO 32</b> .....	<b>19</b>
<b>Disposizioni finali</b> .....	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 33</b> .....	<b>19</b>
<b>Entrata in vigore</b> .....	<b>19</b>

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale di **tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali**, nel rispetto dei principi contenuti **nelle seguenti norme**:
  - a) **art. 52 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., confermato dal comma 6 dell'art. 14 Legge 14/03/2011 n. 23;**
  - b) **D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;**
  - c) **Legge n. 212/2000 e s.m.i.;**
  - d) **Legge n. 241/1990 e s.m.i.;**
  - e) **art. 1, comma 792 e ss. della Legge 27/12/2019, n. 160;**
  - f) **ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.**
2. Le disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità **dell'Ente**, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'**equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune**.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa **nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti e dei principi di** equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

## ARTICOLO 2

### LIMITI DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, che restano riservate alla legge.

## ARTICOLO 3

### INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. **Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.**
2. **Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.**

## ARTICOLO 4

### DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. **Nel rispetto dei principi generali dettati dal presente regolamento, la gestione di ciascun tipo di entrata, così come le agevolazioni, le riduzioni o le esenzioni possono essere disciplinate dal Comune con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici**

connessi alla natura dell'entrata stessa.

2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate prevalgono rispetto alle disposizioni del presente regolamento, in caso di contrasto.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 5

### ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, ai sensi del **D.Lgs. n. 267/2000** e successive modificazioni.
2. I canoni per l'utilizzo dei beni del patrimonio comunale (fitti attivi) vengono fissati con apposita delibera di Giunta, su proposta del Responsabile del Settore LL.PP., entro i termini di approvazione del bilancio, **salvo diversa disposizione legislativa**, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le delibere di approvazione delle variazioni di tariffe, prezzi pubblici, canoni e corrispettivi devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura minima dei costi prevista per legge.
4. In materia di contributo di urbanizzazione la determinazione delle aliquote spetta al Consiglio Comunale nei limiti dei parametri minimi e massimi stabiliti dalla Regione Marche.

## ARTICOLO 6

### AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, s'intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Amministrazione Comunale, **quando le stesse non abbiano carattere cogente**, adotti un atto che espressamente lo vieta.

## ARTICOLO 7

### SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle risorse, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, **nonché** l'attività di liquidazione, di accertamento, **di recupero** e sanzionatoria.
3. In particolare, il funzionario responsabile dell'entrata e/o del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria o coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disciplinato dalle norme richiamate dall'articolo 20;
- f) esercita il poter di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 22;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- h) compie ogni altra attività di gestione non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti;
- j) può delegare, laddove necessario, alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti ad altro soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.

## **ARTICOLO 8**

### **ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. **Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimenti di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine congruo, non inferiore a 15 giorni.**

## **ARTICOLO 9**

### **INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI**

1. **Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai responsabili preposti alla gestione delle entrate.**
2. **I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.**

## **ARTICOLO 10**

### **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA**

1. **Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.**
2. **A partire dal 1 gennaio 2020, gli avvisi di accertamento relativi ai tributi dell'Ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro**

**il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, e devono recare l'indicazione espressa che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive (es. pignoramento) e cautelari (es. ipoteca, fermo di beni mobili registrati) senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.**

- 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge n. 549/1995.**
- 4. Oltre a quanto previsto al comma 2, gli avvisi di accertamento devono essere altresì motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati ed indicare le generalità del soggetto debitore e gli importi dal medesimo dovuti, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi.**
- 5. La notifica degli avvisi deve avvenire, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite messo comunale. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.**
- 6. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali devono essere notificati, ai sensi dell'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.**

## **ARTICOLO 11 SANZIONI**

- 1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria, il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale.**
- 2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di una entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.**

## **ARTICOLO 11-BIS INTERESSI**

- 1. Gli interessi moratori relativi alle entrate tributarie si applicano nella misura annua del tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.**
- 2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a **titolo di rimborso** a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**
- 3. Sulle somme oggetto di dilazione e/o rateazioni si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.**

## **ARTICOLO 12**

## FORME DI RISCOSSIONE

### 1. Riscossione volontaria:

- a) La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato **con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/04/2016 e s.m.i.**
- b) Le modalità di riscossione delle entrate sono definite **dai singoli regolamenti o, in mancanza, dalle singole leggi che disciplinano l'entrata patrimoniale o tributaria.**

### 2. Riscossione coattiva delle somme oggetto di avvisi di accertamento emessi prima del 01/01/2020:

- a) **La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché degli avvisi di accertamento già emessi alla data del 01/01/2020 avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73 e s.m.i. (mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella pagamento).**
- b) **In alternativa a quanto previsto alla lettera a) del presente comma, la riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché degli avvisi di accertamento già emessi alla data del 01/01/2020 può essere effettuata direttamente dagli uffici utilizzando le procedure di cui al r.d. n. 639/1910 (mediante ingiunzione fiscale).**
- c) **La cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale devono in ogni caso essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

### 3. Riscossione forzata delle somme oggetto di avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 01/01/2020:

- a) **Con riferimento agli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 10, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento dell'avviso, procede all'affidamento della riscossione delle somme in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.**
- b) **Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dal comma 795 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prima di affidare in carico la riscossione della somma e comunque prima dell'avvio delle azioni esecutive, l'Ente o il soggetto legittimato alla riscossione forzata invia al debitore un sollecito contenente l'avviso che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvederà al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.**
- c) **Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.**
- d) **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.**
- e) **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.**
- f) **Il soggetto legittimato alla riscossione forzata può intraprendere azioni conservative o cautelari a tutela del credito dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dal comma 792**

dell'art. 1 Legge n. 160/2019 e dal comma 795 del medesimo articolo e delle ulteriori disposizioni applicabili in materia.

- g) Se entro un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, non si è ancora proceduto all'espropriazione forzata, l'Ente o il soggetto legittimato alla riscossione forzata invia al debitore l'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 con rinnovo dell'intimazione.

**4. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata sono:**

- a) il Comune;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a.;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**5. Il funzionario responsabile del tributo ed il responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.**

### **ARTICOLO 13**

#### **IMPORTI MINIMI**

- 1. Il versamento ordinario del tributo da parte del contribuente non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito a ciascun contribuente e al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e/o alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni entrata e ad ogni periodo di competenza (anno finanziario), il cui importo sia inferiore a 12,00 euro.
- 4. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
- 5. Sono fatti salvi eventuali diversi limiti minimi stabiliti dai singoli regolamenti di entrata.

### **ARTICOLO 14**

#### **SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO**

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.

### **ARTICOLO 15**

#### **RAVVEDIMENTO**

- 1. Per i tributi in regime di autoliquidazione, in caso di violazione dell'obbligo di versamento da parte del contribuente alle scadenze prescritte, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come da ultimo modificato dal D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157 e s.m.i.**
- 2. La regolarizzazione volontaria del versamento può avvenire solo se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.**
- 3. La sanzione per l'omesso/parziale/tardivo versamento (in presenza di regolare dichiarazione) di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 è ridotta nelle seguenti misure:**
  - a) sanzioni ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento sprint);**
  - b) sanzioni ridotte al 1,5% (1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento breve);**
  - c) sanzioni ridotte al 1,67% (1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 90 giorni dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento intermedio o trimestrale);**
  - d) sanzioni ridotte al 3,75% (1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 1 anno dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento lungo o annuale);**
  - e) sanzioni ridotte al 4,29% (1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 2 anni dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento lunghissimo o biennale);**
  - f) sanzioni ridotte al 5% (1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, per i pagamenti eseguiti oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento (c.d. ravvedimento ultra-biennale).**
- 4. La sanzione per il ridotto versamento (in presenza di dichiarazione infedele) è ridotta nelle seguenti misure:**
  - a) sanzioni del 5,56% (1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare;**
  - b) sanzioni del 6,25% (1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;**
  - c) sanzioni del 7,14% (1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;**
  - d) sanzioni del 8,33% (1/6 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, nei casi in cui la regolarizzazione avvenga oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;**
- 5. La sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento, è ridotta nelle seguenti misure:**
  - a) sanzioni del 5% (pari a 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dal termine fissato per la**

- presentazione della dichiarazione;
- b) sanzioni del 10% (1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione;
  - c) sanzioni del 12,5% (1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - d) sanzioni del 14,29% (1/7 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - e) sanzioni del 16,67% (1/6 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo, nei casi in cui la regolarizzazione avvenga oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo complessivo del ravvedimento (imposta, sanzioni, interessi) dovrà essere versato mediante modello F24, con l'indicazione del codice tributo cui si riferisce il versamento. Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello F24 ed essere barrata la casella "ravv."
7. Per completare la regolarizzazione delle violazioni di cui ai commi 4 e 5, occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
8. Il contribuente che effettua il ravvedimento è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio tributi del Comune, ai fini della contabilizzazione delle entrate.
9. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
10. Il ravvedimento parziale frazionato ai sensi dell'art. 13-bis comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 è ammesso ma è a rischio del contribuente, potendo l'Ente contestare la violazione prima che il ravvedimento sia perfezionato.

## **ARTICOLO 16**

### **RIMBORSI**

1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006 n. 296, la richiesta di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni per i quali non è maturata la decadenza o la prescrizione al momento della presentazione della relativa domanda.

4. Sulla richiesta di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Si applica l'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'impugnazione del rifiuto, espresso o tacito, della restituzione richiesta.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo delegato.
7. Sugli importi dei tributi oggetto di rimborso si applicano gli interessi di cui all'art.11-bis, comma 2.
8. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dall'art. 13.

#### **ARTICOLO 17 COMPENSAZIONI**

1. In alternativa alla richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, il contribuente può procedere alla compensazione tra crediti e debiti dello stesso tributo, detraendo dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente deve presentare al Comune entro 30 giorni dall'avvenuta compensazione una comunicazione nella quale siano indicati:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per anno d'imposta.
3. Se le somme a credito risultano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
4. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi.

#### **ARTICOLO 18 RATEIZZAZIONI**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 10 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata dal debitore prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:
  - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
  - b) la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, corredata dalla relativa documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  - c) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
  - d) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00;

- e) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate mensili:
- per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
  - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
  - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
  - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili;
- f) su richiesta del debitore, il funzionario responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione, può disporre rateizzazioni anche bimestrali, trimestrali o quadrimestrali;
- g) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
- h) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
- i) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- j) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- k) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal precedente art. 11-bis;
- l) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
2. È competente alla concessione della rateizzazione il funzionario responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il funzionario responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

## **ARTICOLO 19**

### **DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI**

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

## **ARTICOLO 20**

### **CONTENZIOSO**

- 1. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.**

## **ARTICOLO 21**

### **DIRITTO DI INTERPELLO**

- 1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e recepito nel Regolamento comunale recante disposizioni attuative e regole procedurali per la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2016 al quale si rimanda.**

## **ARTICOLO 22**

### **AUTOTUTELA**

- 1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato può richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la revisione, anche parziale, degli atti.**
- 2. Il funzionario responsabile competente provvede con atto motivato ad accogliere o rigettare l'istanza, dandone comunicazione al richiedente. La presentazione dell'istanza non determina in ogni caso la sospensione degli effetti dell'atto di cui si chiede il riesame né il formarsi del silenzio assenso in caso di mancato riscontro.**
- 3. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto emesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, può procedere, anche senza istanza di parte:**
  - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi, errati o infondati;**
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.**
- 4. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché a soddisfare l'esigenza di evitare un contenzioso inutile, dall'esito negativo scontato e pertanto oneroso per le ragioni del Comune.**
- 5. Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.**
- 6. Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.**

**I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.**

- 7. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento, avvisi di pagamento o di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.**
- 8. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:**
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;**
  - b) evidente errore logico;**
  - c) errore sul presupposto del tributo;**
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;**
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;**
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;**
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;**
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.**
- 9. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.**

## **ARTICOLO 23**

### **SGRAVI, DISCARICHI, ANNULLAMENTI**

- 1. Nel caso in cui si renda necessario procedere ad uno sgravio, discarico, annullamento o ad un rimborso dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata deve far pervenire al Concessionario della riscossione uno specifico provvedimento contenente le motivazioni e gli importi da sgravare, discaricare, annullare o rimborsare, dandone contestuale comunicazione al contribuente.**

## **ARTICOLO 24**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- 1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.**

## **ARTICOLO 25**

### **PRESUPPOSTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**

- 1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.**
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.**
- 3. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:**
  - a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica**

dell'avviso stesso. Non trova applicazione l'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 in materia di invito a comparire obbligatorio;

b) su istanza del contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento,

4. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento come anche dei rilievi formulati dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. Le valutazioni di cui sopra sono di competenza del funzionario responsabile del tributo, al quale spetta altresì la gestione dell'intera procedura.
7. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, anche in sede di accertamento con adesione e nell'esercizio dei poteri di autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi, in tutto o in parte, infondati o illegittimi.

## **ARTICOLO 26**

### **PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, in persona del responsabile, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
  - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - d) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
  - e) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al primo comma, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'avviso di accertamento. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

## **ARTICOLO 27**

### **PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo che precede, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, purché rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i

termini per l'impugnazione sia i termini per il pagamento del tributo. L'istanza presentata da un coobbligato comporta la sospensione dell'avviso di accertamento anche nei confronti degli altri coobbligati.

3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito, senza che il contribuente abbia comunicato l'impossibilità ad essere presente o abbia richiesto un differimento della data fissata per la comparizione, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
6. Il contraddittorio tra le parti dovrà essere teso alla segnalazione di nuovi elementi di valutazione o alla produzione di documentazione non conosciuta dall'ufficio, determinanti ai fini della definizione dell'accertamento. A tal fine il contribuente dovrà provvedere in occasione del primo incontro stabilito a produrre tutta la documentazione che ritenga utile, salva la possibilità di ulteriori integrazioni o approfondimenti in un incontro successivo, prima della conclusione del procedimento stesso.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del procedimento di definizione viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato.

## **ARTICOLO 28**

### **ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Entro il termine di conclusione del procedimento, il responsabile redige apposito verbale con cui dà atto dell'esito del procedimento.
2. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del contribuente al rapporto tributario. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e se ne dovrà dare tempestiva comunicazione al contribuente, con modalità e mezzi idonei a garantirne la conoscenza.
3. A seguito del contraddittorio e del raggiungimento della definizione, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
4. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
5. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute, ovvero con il versamento entro il predetto termine della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione del pagamento.
6. La rateizzazione può essere concessa entro un limite massimo di n. 8 rate trimestrali, elevabili a 16 per importi maggiori di cinquantamila euro. Sulle rate successive alla prima sono applicati gli interessi al saggio legale, calcolati alla data dell'atto di adesione.
7. Entro 10 giorni dal versamento dell'importo dovuto per effetto dell'adesione o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
8. Se il contribuente non effettua il pagamento dell'importo dovuto (o della prima rata) entro il suddetto termine di 20 giorni, l'atto di definizione perde di efficacia ed il Comune provvederà a riscuotere coattivamente l'intera somma dovuta in base all'avviso di accertamento originario.
9. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio

della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti per effetto dell'atto di adesione.

#### **ARTICOLO 29** **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'ufficio. L'avviso di accertamento originariamente emesso perde efficacia al momento del pagamento degli importi dovuti a seguito dell'adesione.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

#### **ARTICOLO 30** **RECLAMO-MEDIAZIONE**

1. L'istituto del reclamo e mediazione è previsto dall'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, e si applica alle controversie instaurate dal 1/1/2016 sugli atti tributari emessi dal Comune, nei limiti di valore indicati ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
2. La finalità dell'istituto è quella di incentivare la deflazione del contenzioso tributario attraverso un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria ed il raggiungimento di un accordo di mediazione che consenta alle contrapposte parti del rapporto tributario di evitare che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributaria.
3. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato dall'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
4. Per la disciplina di tale istituto si rimanda al Regolamento comunale recante disposizioni attuative e regole procedurali per la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2016 e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 31** **CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

- 1. La conciliazione giudiziale, ai sensi degli articoli 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il quale è possibile definire le controversie soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.**
- 2. La conciliazione giudiziale è ammessa esclusivamente per questioni di fatto che non comportano rinuncia alla pretesa tributaria, nei casi in cui è oggettivamente difficile determinare il credito tributario, mentre è preclusa per questioni di diritto.**
- 3. Si applicano i criteri previsti dall'art. 25 del presente regolamento per l'accertamento con adesione.**
- 4. La conciliazione può avvenire in udienza o fuori udienza, secondo le modalità previste dagli articoli del D.Lgs. n. 546/1992 richiamati al comma 1.**
- 5. Il perfezionamento dell'accordo conciliativo si realizza con la sottoscrizione dell'accordo o del processo verbale.**
- 6. Il versamento delle somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o redazione del processo verbale.**
- 7. In caso di rateazione, il contribuente potrà optare per il versamento di massimo n. 8 rate trimestrali, elevabili a n. 16 rate trimestrali per importi maggiori di cinquantamila euro.**
- 8. Le sanzioni si applicano nella misura del 40% o del 50% del minimo previsto dalla legge, a seconda che la conciliazione si perfezioni in primo o in secondo grado del giudizio.**
- 9. Nella conciliazione giudiziale le spese di giudizio restano compensate, rimanendo a carico delle parti che le hanno sostenute.**

## **ARTICOLO 32 DISPOSIZIONI FINALI**

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**

## **ARTICOLO 33 ENTRATA IN VIGORE**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.**